



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 21/2020

Oggetto: COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA, AI SENSI DEL DPCM 26 APRILE 2020 E DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 226 DEL 7 MAGGIO 2020 E N. 234 DEL 14 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio;

Visti il D.P.C.M. 08-09-11-22 Marzo 2020 e 01-10 Aprile 2020, con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute Nr. 04 del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 con cui vengono prorogate sino al 17 Maggio l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'08-09-11 e 22 Marzo e dell'01 e 10 Aprile 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo 2020;

Vista L'Ordinanza del presidente della Regione puglia n. 226 del 07 Maggio 2020, disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi saloni di acconciatura, nello specifico servizi estetici (codice ATECO 96.02.03), e di bellezza (codice ATECO 96.02.02), saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01);

Vista L'Ordinanza del presidente della Regione puglia n. 234 del 14 Maggio 2020, disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02) e attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) ad eccezione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio che restano interdette;

Visto Il documento tecnico elaborato dall'Inail e dall'Istituto Superiore della Sanità, approvato nella seduta del 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid- 19, e pubblicato in data 13 maggio 2020 contenente l'analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona, con le indicazioni delle misure per il contenimento della diffusione del virus;

Vista la richiesta, Prot. 4834/2020 del 05/05/2020, a firma dell'associazione Commercianti Artigiani e Professionisti FACTA di Carosino tesa ad ottenere, tra le altre cose, la modifica dell'orario di chiusura delle attività del settore estetico;

Considerato che, le misure di contenimento di cui i citati D.P.C.M. per far fronte all'emergenza sanitaria, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

Considerato che l'attività prestata dai servizi estetici e di bellezza, dai saloni di acconciatura e dai centri per il benessere fisico, non solo rappresenta un'importante forma di sostentamento per le famiglie, ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone che usufruiscono delle prestazioni da essi erogate;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento meglio rapportate alla realtà del territorio comunale di Carosino, intensificando l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica e contrastando le azioni che favoriscono gli assembramenti;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTO l' Art. 50 del D.Lgs Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO i D.P.C.M. 08-09-11 e 22 Marzo 2020;

VISTI i D.P.C.M. 01-10-26 Aprile 2020;

VISTO l'Art. 32 della Legge 883 del 23/12/1978;

VISTO il D.L. nr. 06 del 23/02/2020;

VISTO IL D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTA la L.R. nr. 05 del 18/02/2014;

VISTA la L.R. nr. 67 del 28/12/2018;

VISTO lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

Che a partire dal 18 Maggio e fino a nuove disposizioni

le attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi saloni di acconciatura, nello specifico servizi estetici (codice ATECO 96.02.03), e di bellezza (codice ATECO 96.02.02), saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01), centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10), sul territorio comunale di Carosino (Ta), può svolgersi tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 21.00

RAMMENTA

Che l'attività di tali centri sopra meglio specificati, deve necessariamente svolgersi alle condizioni dettate dalle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 226 del 07 Maggio 2020, e n. 234 del 14 Maggio 2020, ovvero:

1. Gli esercenti devono rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nei "Protocolli di condivisione" allegati nel D.P.C.M. del 26.04.2020 per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nonché le misure organizzative, di prevenzione e di protezione contenute nel documento INAIL aprile 2020 e successive modifiche;
2. L'accesso ai servizi deve avvenire esclusivamente su appuntamento e non è consentita la presenza di altri clienti in sala d'aspetto;
3. Gli esercenti dovranno adottare specifiche misure di sanificazione ambientale e degli strumenti di lavoro al fine di garantire la prevenzione del contagio da Covid-19;
4. Deve essere sempre garantita la distanza minima di 1 (uno) metro fra un cliente e l'altro eventualmente presenti simultaneamente nel locale (tempo di ingresso e di uscita), indipendentemente dal fatto d'indossare o meno dispositivi di protezione individuale;

5. Deve essere incoraggiata la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi in ogni turno:
6. Gli esercenti devono, inoltre rispettare scrupolosamente tutti i punti previsti dall'Art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 226 del 07 aggio 2020 e dall'Art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 234 del 14 Maggio 2020.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, anche da parte degli esercenti, è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito delle spese.

DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notiziare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

di inviare copia alla ASL – Dipartimento di Prevenzione Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e comunità;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 15 Maggio 2020



